Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 30 agosto — Numero 205

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 12
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 16
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine e meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO
di spedizione di atti del Governo

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti del 1921 dal n. 301 al n. 600 — più i numeri 604 — 606 — 607 — 610 — 611 — 612 — 620 — 621 — 622 — 623 — 628 — 635 — 655 — 676 che per ragioni di stampa vengono allegati ai decreti di questa spedizione, meno i numeri 301 — 302 — 303 — 304 — 313 — 316 — 317 — 320 — 321 — 326 — 328 — 330 — 331 — 336 — 345 — 483 — 487 — 504 — 508 spediti precedentemente e meno ancora i numeri 305 — 306 — 307 — 308 — 309 — 310 — 311 — 314 — 334 — 338 — 339 — 340 — 342 — 343 — 344 — 351 — 357 — 358 — 359 — 360 — 361 — 373 — 385 — 386 — 387 — 388 — 389 — 391 — 394 — 395 — 396 — 397 — 398 — 405 — 408 — 409 — 410 — 413 — 434 — 435 — 445 — 448 — 455 — 465 — 466 — 467 — 468 — 469 — 481 — 484 — 485 — 486 — 519 — 521 — 522 — 525 — 526 — 528 — 529 — 530 — 532 — 537 — 538 — 540 — 557 — 558 — 561 — 566 — 574 — 575 — 577 — 578 — 579 — 581 — 585 — 586 — 587 — 588 — 589 — 592 — 593 — 594 — 598 che per disposizione del Ministero della giustizia e per gli affari del culto, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito dei medesimi dovranno essere diretti al R. ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti, in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che scorso detto termine, essi non verranno più accettati.

Ad evitare inutile corrispondenza si fa presente che le preture non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti di Governo in fogli sciolti.

Regio decreto 10 luglio 1921, n. 1049, *che stabilisce le tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio nei territori dei comuni di Zara e di Lagosta.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze, col ministro del tesoro e col ministro per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori dei comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno d'Italia, le tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio sono stabilite in conformità della seguente tariffa:

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
		Fisse	Graduali	Proporzionali
1	*a*) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a sei mesi:			
	quando la somma:			
	non supera L. 100	0 10	0 10	
	supera L. 100 e non L. 200	0 10	0 20	
	supera L. 200 e non L. 300	0 10	0 30	
	supera L. 300 e non L. 400	0 10	0 40	
	supera L. 400 e non L. 500	0 10	0 50	
	supera L. 500 e non L. 600	0 10	0 60	
	supera L. 600 e non L. 700	0 10	0 70	
	supera L. 700 e non L. 800	0 10	0 80	
	supera L. 800 e non L. 900	0 10	0 90	
	supera L. 900 e non L. 1000	0 10	1 00	
	supera L. 1000 e non L. 1500	0 10	1 50	
	supera L. 1500 e non L. 2000	0 10	2 00	
	supera L. 2000 e non L. 2500	0 10	2 50	
	supera L. 2500 e non L. 3000	0 10	3 00	
	supera L. 3000 e non L. 3500	0 10	3 50	
	supera L. 3500 e non L. 4000	0 10	4 00	
	supera L. 4000 e non L. 4500	0 10	4 50	
	supera L. 4500 e non L. 5000	0 10	5 00	
	supera L. 5000 e non L. 6000	0 10	6 00	
	supera L. 6000 e non L. 7000	0 10	7 00	
	supera L. 7000 e non L. 8000	0 10	8 00	
	supera L. 8000 e non L. 9000	0 10	9 00	
	supera L. 9000 e non L. 10,000	0 10	10 00	
	e così di seguito, oltre la tassa fissa di centesimi dieci e quella graduale di L. 10 una lira in più per ogni mille lire o frazione di mille lire;			
	b) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi;	0 10	il doppio delle tasse suindicate	
	c) cambiali ed altri effetti di commercio con data e scadenza in bianco, o mancanti o dell'una o dell'altra.	0 10	il doppio delle tasse suindicate	
	Modo di pagamento:			
	Carta bollata e marche per cambiali o visto per bollo.			
	È obbligatorio l'uso della carta bollata per le cambiali ed altri effetti di commercio.			
	Quando le cambiali ed altri effetti di commercio siano per somma eccedente il limite a cui secondo le disposizioni del regolamento, giunge la carta bollata, il complemento di tassa viene riscosso mediante applicazione di marche che devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte.			
	Quando le marche da applicare superino il numero di quattro, gli uffici delle imposte riscuotono la differenza col visto per bollo.			

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute Fisso	Graduali	Proporzionali
	Le Autorità locali di finanza possono però concedere agli Istituti di credito, ai banchieri ed ai commercianti, che ne facciano domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, per le cambiali ed altri effetti di commercio per qualsiasi somma purchè sui detti modelli sia impressa l'indicazione dell'Istituto o della Ditta emittente.			
	Note:			
	La tassa fissa di centesimi dieci rappresenta la tassa di quietanza.			
	Non è dovuta tassa particolare di bollo per i fogli aggiunti alle cambiali ed agli effetti di commercio per scrivervi girate, accettazioni, avalli ed altri simili dichiarazioni, salvo per le girate il pagamento della tassa di cui all'art. 7 della presente tariffa.			
	d) cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili all'estero.	0 10	la metà delle tasse suindicate	
	Note:			
	Per cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno, s'intendono anche quelli creati nei territori della Venezia Giulia, della Venezia Tridentina o di quelli dei comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno d'Italia.			
2	*a*) ordini in derrate; *b*) note di pegno di merci depositate nei magazzini generali; *c*) delegazioni mercantili; *d*) fatture accettate con obbligo di pagamento a termine; *e*) cessioni poste a piè delle fatture accettate o no; *f*) ogni altro atto contenente trasferimento in denaro o ricognizione di debito dipendente da operazioni commerciali in modo equivalente alle cambiali, comunque la forma non si presti alla girata.	le stesse tasse come per le cambiali (Art. 1 della presente tariffa)		
	Modo di pagamento:			
	Carta bollata o marche per cambiali o visto per bollo.			
	Quando la tassa venga pagata mediante marche queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte.			
3	Copie, seconde ed ulteriori di cambio:			
	a) quando la tassa di bollo della prima di cambio è superiore a L. 2,10	—	2 10	
	b) negli altri casi	—	come per la prima di cambio (Art. 1 della presente tariffa)	
	Modo di pagamento:			
	Carta bollata per cambiali o marche a tassa fissa.			
	Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte.			
	Per la bollazione delle copie, delle seconde e ulteriori di cambio con tassa fissa di L. 2,10, deve presentarsi all'Ufficio delle imposte anche la prima di cambio, od una delle copie debitamente bollata, ovvero una dichiarazione dell'Ufficio delle imposte, comprovante l'eseguito pagamento della maggiore tassa graduale.			

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
		Fisse	Graduali	Proporzionali
	La prima di cambio o la copia che viene presentata per giustificare il pagamento della tassa graduale deve essere in ogni parte concorde col duplicato presentato per la bollatura. Mancando una di queste condizioni, le copie, le seconde e le ulteriori di cambio sono soggette, oltre alla tassa fissa di quietanza, alla tassa graduale in ragione della somma espressa nelle medesime. *Note:* in questa tassa è compresa la tassa fissa di centesimi 10 per la quietanza. Quando la prima e quelle per duplicato siano già state poste in circolazione o negoziate separatamente nello Stato, non si applica la tassa fissa ma quella graduale di cui all'art. 1 della presente tariffa.			
4	Assegni bancari:			
	a) emessi in conformità del Codice di commercio.	0 20		
	b) emessi non in conformità del Codice di commercio. . .	le stesse tasse come per le cambiali (art. 1 della presente tariffa)		
	Modo di pagamento: Carta bollata per cambiali, marche a tassa fissa, bollo a punzone, o modo virtuale Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte *Note:* Nella tassa è compresa quella della relativa quietanza.			
5	Vaglia cambiari e fedi di credito degli Istituti di emissione del Regno:			
	per ogni mille lire, all'anno	—	—	1 25
	Modo di pagamento: Virtuale. *Note:* La tassa viene liquidata e riscossa sulla media della circolazione accertata per il semestre precedente.			
6	Vaglia cambiari emessi da Istituti di credito o da privati banchieri sotto forma di assegni bancari (assegni circolari) senza che colla persona che vi figura come traente, esista un precedente rapporto di conto corrente bancario o un precedente atto o contratto che abbia generato a suo favore un credito di somma disponibile			
	Se la somma non supera L. 100.	—	0 20	
	Quando la somma supera:			
	L. 100 e non L. 1000.	—	0 30	
	L. 1000 e non L. 5000.	—	0 40	
	L. 5000 e non L. 10000.	—	0 50	
	L. 10000	—	0 60	
	Modo di pagamento: Marche o bollo a punzone Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici delle imposte.			

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
		Fisse	Graduali	Proporzionali
	Note: Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta, a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 3 per cento sulla tassa dovuta.			
	Nella tassa graduale è compresa quella di quietanza.			
	Per i vaglia bancari degli Istituti di emissione vedi art. 5 della presente tariffa.			
7	Girate sulle cambiali ed altri effetti di commercio compresi gli assegni bancari emessi non in conformità al Codice di commercio e gli assegni circolari:			
	Per ciascuna girata, esclusa la prima quando la somma non supera L. 500	—	0 10	
	Quando la somma supera:			
	L. 500 e non L. 1000	—	0 20	
	L. 1000 e non L. 5000	—	0 30	
	L. 5000 e non L. 10.000	—	0 40	
	L. 10.000	—	0 50	
	Modo di pagamento: Marche:			
	Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte, possono essere apposte ed annullate dal girante mediante la scritturazione della firma apposta per la girata od altra firma ripetuta dallo stesso girante.			
	Note: Sono esenti da tassa le girate apposte sugli assegni bancari emessi in conformità del Codice di commercio, sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione			
8	Cambiali ed altri effetti di commercio provenienti dall'estero:			
	a) Cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a sei mesi;	come al n. 1-*a* della presente tariffa		
	b) Cambiali ed altri effetti di commercio con data e scadenza superiore a sei mesi *c*) Cambiali ed altri effetti di commercio con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra	come al n. 1-*b* della presente tariffa		
	d) Cambiali ed altri effetti di commercio in quanto siano stati assoggettati a corrispondente tassa di bollo nel paese di origine	0 10	la metà delle tasse suindicate	
	Modo di pagamento: Marche a tassa graduale o visto per bollo.			
	Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli uffici delle imposte.			
	Si fa eccezione per le cambiali d'importo non superiore a lire 10.000 o a L. 5000, secondo che la scadenza non ecceda od ecceda sei mesi. In questi casi le marche possono essere apposte dalla persona che per la prima volta fa uso della cambiale nei territori annessi e venire annullate con la firma in modo che su ciascuna marca si trovi almeno una parte della firma; la firma che annulla le marche deve essere apposta indipendentemente da quella inerente all'uso della cambiale.			
	Nota: La tassa fissa di centesimi 10 rappresenta la tassa di quietanza.			

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		
		Fisse	Graduali	Proporzionali
9	Girate sulle cambiali ed altri effetti di commercio, compresi gli assegni circolari provenienti dall'estero per ciascuna girata esclusa la prima . . . . *Modo di pagamento:* Marche: Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte, possono essere apposte ed annullate dal girante mediante la scritturazione della firma apposta per la girata od altra firma ripetuta dallo stesso girante. *Nota:* Sono esenti da tassa le girate apposte sugli assegni bancari in conformità del Codice di commercio.	come al n. 7 della presente tariffa		
10	Assegni bancari provenienti dall'estero: *a*) emessi in conformità del Codice di commercio del Regno *Modo di pagamento:* Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli Uffici delle imposte, possono essere annullate con la firma della persona che vi appone la girata, il visto di presentazione o la quietanza o che ne fa altrimenti uso per la prima volta nel Regno, nel modo indicato dall'art. 8 della presente tariffa. *Nota:* Nella tassa è compresa quella della relativa quietanza. *b*) emessi non in conformità del Codice di commercio del Regno. *Modo di pagamento:* Marche a tassa graduale o visto per bollo: Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio delle imposte. Si fa eccezione per gli assegni d'importo non superiore a lire diecimila o lire cinquemila, secondochè la scadenza non ecceda od ecceda i sei mesi, per i quali l'apposizione e l'annullamento delle marche oltrechè dagli Uffici delle imposte possono essere fatti nel modo indicato all'art. 8 della presente tariffa dalla persona che per la prima volta fa uso dell'assegno nel Regno. *Nota:* La tassa fissa di centesimi 10 rappresenta la tassa di quietanza:	0 20 0 10	Le stesse tasse come per le cambiali provenienti dall'estero (Art. 8 della presente tariffa)	
11	Vaglia cambiari provenienti dall'estero emessi da Istituti di credito o da privati banchieri sotto forma di assegni bancari (assegni circolari) senza che con la persona, che vi figura come traente, esista un precedente rapporto di conto corrente bancario, o un precedente atto o contratto che abbia generato a suo favore un credito di somma disponibile. *Modo di pagamento:* Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli Uffici delle imposte, possono essere annullate, da chi ne fa uso, con la scritturazione od impressione della data. *Nota:* Nella tassa graduale è compresa quella della relativa quietanza.	—	come al n. 6 della presente tariffa	

Art. 2.

Fino a quando avranno vigore nel Regno le disposizioni del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922, gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che attualmente emettono assegni circolari della specie di quelli indicati al n. 6 della tariffa di cui al precedente articolo, od altri titoli ad essi assimilabili, dovranno farne dichiarazione al Ministero del tesoro entro il mese successivo a quello in cui verrà pubblicato il presente decreto.

Gli Istituti od Enti della specie suindicata che intendano istituire la emissione dei suddetti assegni o titoli ne dovranno fare dichiarazione preventiva allo stesso Ministero un mese avanti che ne effettuino la emissione.

Il ministro del tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio, ha facoltà entro lo stesso termine, di non consentirlo.

Art. 3.

Gli assegni circolari non potranno essere rilasciati al richiedente se prima l'Istituto emittente non ne abbia da lui ricevuto il relativo importo.

Art. 4.

A garanzia dei titoli emessi, gli Istituti dovranno depositare entro 15 giorni di ciascun trimestre presso uno degli Istituti di emissione del Regno, da indicarsi dal Ministero del tesoro, in buoni del tesoro o in titoli dello Stato italiano, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti, una somma pari al 20 per cento della circolazione media del trimestre precedente. Sul deposito non sarà dovuto alcun diritto a titolo di custodia o di altro.

Per il primo trimestre il deposito dovrà uguagliarsi al decimo del capitale versato o del patrimonio, e verrà costituito durante il trimestre stesso.

Art. 5.

Gli assegni circolari e gli altri titoli di cui all'art. 2 emessi dagli Istituti indicati nell'articolo stesso, sono soggetti alla tassa annuale del tre per mille.

Tale tassa sarà pagata alla fine di ogni trimestre nei due mesi successivi all'ultimo del trimestre e verrà riscossa in modo virtuale sulla media delle situazioni di ciascun mese del trimestre.

L'accertamento della situazione di ogni mese sarà fatta in base ad una dichiarazione sottoscritta da almeno due legali rappresentanti degli Istituti.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata all'autorità di finanza del luogo ove gli Istituti hanno la loro sede principale entro 14 giorni dalla scadenza di ciascun mese.

Il primo trimestre comprenderà il periodo dalla data della pubblicazione del presente decreto fino al 30 settembre 1921.

Art. 6.

Indipendentemente dalle verifiche che vengono eseguite dall'Amministrazione finanziaria potranno compiersi gli accertamenti ed ispezioni che si riterranno opportuni per l'osservanza delle norme degli articoli 2 a 5, sia dal Ministero del tesoro sia da quello dell'industria e commercio.

Art. 7.

Le trasgressioni alle prescrizioni dei precedenti articoli 2 a 5 saranno passibili di una multa estensibile fino al decimo dello ammontare dei titoli emessi in contravvenzione agli articoli medesimi e fino al decuplo della tassa sull'ammontare dei titoli non compresi nelle situazioni.

In casi di speciale gravità o di recidiva il ministro del tesoro potrà revocare all'Istituto contravventore la facoltà di emettere assegni circolari o qualunque altra specie di titoli che possano ad essi equipararsi.

Per il ritardo di pagamento delle tasse trimestrali è dovuta una soprattassa eguale al 12 per cento della tassa di cui è stato ritardato il pagamento.

Art. 8.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, gli Istituti o Enti che godono nel Regno di un trattamento di favore, con esenzione totale o parziale delle tasse contemplate dal presente decreto, godranno di eguali benefici nei territori dei comuni di Zara e di Lagosta, annessi al Regno.

Gli Istituti e gli Enti aventi sede nei predetti territori che abbiano analoga costituzione e compiano operazioni analoghe a quelle degli Istituti ed Enti di cui al comma precedente, possono ottenere uguale trattamento di favore con provvedimento dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 9.

Alle tasse contemplate dal presente decreto e d'importo non inferiore a lire una, è applicabile l'addizionale in ragione di centesimi 15 per ogni lira quale contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole.

Art. 10.

Per le contravvenzioni e delitti in materia di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio e per tutto quanto non è previsto nel presente decreto valgono le disposizioni del testo unico della legge sulle tasse di bollo approvato col decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *A*, alla cui pubblicazione nei territori dei comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno sarà provveduto con l'invio di un esemplare al commissario civile, il quale provvederà a depositarlo in ufficio e tenerlo per trenta giorni consecutivi,

durante l'orario normale d'ufficio, a disposizione del pubblico.

Rimangono però ferme le norme già vigenti sotto il cessato regime riflettenti la competenza delle autorità chiamate a fungere comunque per l'applicazione delle tasse contemplate nel presente decreto e le norme per l'esazione coattiva di esse. Rimangono del pari ferme le disposizioni di legge relative ai rimedi di legge ordinari e straordinari sui ricorsi e sui gravami contro le decisioni delle predette autorità; ed in particolare rimane ferma la competenza dei giudizi di finanza ora esistenti, che avranno d'applicare con il procedimento attuale le disposizioni, le sanzioni e le pene previste dal testo unico sopra citato.

Art. 11.

Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono quelle finora vigenti nei territori di cui si tratta riferibilmente al trattamento tributario degli atti sopra specificati.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 3 luglio 1921, n. 1134, *che modifica il regolamento 5 agosto 1920, n. 1256, per il decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione della istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento concernente il decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica relative alle scuole medie, approvato con Nostro decreto del 5 agosto 1910, n. 1256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 18 del regolamento 5 agosto 1920, n. 1256, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 18-*bis*. — L'autorizzazione agli insegnanti di prestare l'opera loro in altro Istituto pubblico o privato a norma dell'art. 13 del regolamento 13 febbraio 1916, n. 321, è data dal provveditore agli studi su parere favorevole del capo dell'Istituto.

Art. 2.

Al 3° comma dell'art. 24 del regolamento 5 agosto 1920, n. 1256, è sostituito il seguente:

Il professore di ruolo o estraneo ai ruoli che presta la sua opera per gli esami nelle sessioni di luglio e di ottobre nella stessa scuola e sede ha diritto alla retribuzione anche per la prima metà del mese di ottobre salvo che le classi aggiunte che nell'anno scolastico precedente erano state a lui affidate siano state trasformate dal 1° ottobre in classi ordinarie costituenti posto di ruolo affidato ad un titolare.

Tale diritto non viene meno per la eventuale mancanza di alunni nell'una o nell'altra sessione di esami.

Art. 3.

All'articolo 25 del regolamento approvato con Nostro decreto 5 agosto 1920, n. 1256 è sostituito il seguente, a decorrere dal 1° luglio 1921:

Art. 25. — Quando fuori del caso delle eventuali e improvvise assenze di cui al penultimo comma dell'art. 16 della legge 16 luglio 1914, n. 679, non vi sia modo di provvedere altrimenti a supplenze d'insegnanti, il provveditore può dare l'incarico al capo Istituto il quale, in questo caso, avrà diritto a compenso.

Il provveditore ne curerà la liquidazione, e ne disporrà il pagamento su appositi fondi che saranno messi a sua disposizione.

Nello stesso modo sarà provveduto al pagamento di qualsiasi altro compenso a favore di capi d'Istituto e a favore di quegli insegnanti che in loro assenza li sostituiscano per l'intero anno scolastico o per parte di questo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.